

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 9 marzo 2017 presso la sede di Roma in Viale Giorgio Ribotta 31

Tra

ENGIE Servizi S.p.A., con sede in Roma Viale G. Ribotta 31, ENGIE Italia S.p.A., con sede legale in Milano Viale Fulvio Testi 280 e ENGIE Casa S.p.A., con sede in Roma Viale Giorgio Ribotta 31, Società del Gruppo multinazionale ENGIE SA e di seguito nominate per brevità le "Società", rappresentate tutte da Sara CALLEGARI, Marco ALESSANDRI e Roberta GIULIVI

e

Le OO.SS. Nazionali

FIOM CGIL rappresentata da Candido OMICIUOLO

FILCTEM CGIL rappresentata da Mauro TUDINO

FIM CISL rappresentata da Stefano LOMBARDI

FLAEI CISL rappresentata da Amedeo TESTA e Marco DE GIULI

FEMCA CISL rappresentata da Bruno QUADRELLI e Maurizio SCANDURRA

UILM UIL rappresentata da Guglielmo GAMBARDELLA e Bruno CANTONETTI

UILTEC UIL rappresentata da Massimiliano PLACIDO e Debora DEL FIACCO

Unitamente al Coordinamento Nazionale RSU Metalmeccanici ENGIE Servizi S.p.A. e alle RSU / RSA Energia Concorrente e Gas Acqua.

Premesso:

- che, nel corso di specifici incontri, le Società hanno rappresentato alle OO.SS e alle rappresentanze dei lavoratori la situazione di costante crisi che colpisce tutti i mercati dove le stesse operano, che ha determinato un sensibile e costante calo della cifra d'affari registrato negli ultimi anni;
 - che nel corso di tali incontri sono state dettagliatamente illustrate le ragioni per le quali, sia nel mercato del multiservizio tecnologico che in quello classico delle commodities, i due settori core business delle Società, si registra una sempre maggiore difficoltà a mantenere livelli adeguati di competitività e di marginalità;
 - che il mondo dei servizi tecnologici e dell'energia sta subendo profondi cambiamenti. La transizione energetica è diventata un movimento globale, caratterizzato dallo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dalla riduzione dei consumi grazie alla crescente attenzione all'efficienza energetica ed alla digitalizzazione;
- che è quindi sempre più indispensabile guadagnare maggiore competitività per raggiungere una migliore e più solida posizione sul mercato elaborando nuove offerte che prevedano l'integrazione di servizi tecnologici innovativi e sempre più rivolti al digitale;
- che a partire da gennaio 2016, a seguito della riorganizzazione del Gruppo ENGIE finalizzata a diventare leader della transizione energetica, è stato implementato in Italia il processo di integrazione tra le Società del Gruppo appartenenti al business dell'energia e dei servizi, con la conseguente creazione di un'organizzazione integrata sia per le funzioni di business che di staff;
 - che in relazione al contesto sopra descritto e nell'obiettivo strategico e primario di diventare quindi il leader della transizione energetica, le Società hanno rappresentato come risultati

fondamentale l'adozione di una politica di innovazione e di investimenti in nuove tecnologie, accompagnata dal relativo adeguato know how;

- che a tal scopo è necessario introdurre nuove competenze attraverso inserimenti mirati dal mercato (in ambito tecnologie informatiche, efficienza energetica, sviluppo commerciale), azioni di turn-over e riqualificazione di figure professionali esistenti all'interno della Società;
- che, a fronte di tutto quanto sopra indicato e rappresentato, le Società hanno dichiarato alle parti sociali la necessità di aprire delle procedure di licenziamento collettivo, ex artt. 4 e 24 Legge 223/91 per un numero totale, fra le Società, di 130 eccedenze;
- che le parti sociali hanno espresso perplessità sul numero delle eccedenze dichiarate dalle Società manifestando, al contempo, la necessità di ridurre quanto più possibile l'impatto sociale negativo derivante dalle procedure annunciate;
- che si è aperto quindi un confronto durante il quale sono state attentamente esaminate tutte le possibili alternative e tutte le misure idonee a poter identificare e definire le soluzioni gestionali più opportune e meno traumatiche per la sostenibilità sul piano sociale del processo di riorganizzazione in corso;

tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte sostanziale e integrante del presente verbale di accordo;
2. in accoglimento delle istanze sindacali, Le Società apriranno singole procedure di licenziamento collettivo, ex artt. 4 e 24 Legge 223/91, per un numero complessivo di 100 eccedenze così ripartite tra loro:
 - a) ENGIE Servizi: n 73 unità, di cui 8 Quadri, 40 Impiegati e 25 Operai;
 - b) ENGIE Italia S.p.A.: n. 22 unità, di cui 4 Quadri e 18 Impiegati;
 - c) ENGIE Casa S.p.A.: n. 5 unità, di cui 2 Impiegati e 3 Operai;
3. al fine di limitare l'impatto negativo derivante dalla perdita del posto di lavoro rendendo meno traumatico l'effetto della procedura di licenziamento collettivo, le parti concordano di individuare come unico criterio di scelta, sostitutivo di quelli previsti dall'art. 5, co. 1 della Legge 223/91, quello della "non opposizione al licenziamento";
4. le cessazioni dei rapporti di lavoro avverranno a partire dall'esperimento delle procedure di licenziamento collettivo e, comunque, entro il termine del giorno 9 agosto 2017;
5. in considerazione della peculiare caratteristica dell'unico criterio di scelta previsto di cui al precedente art. 3), i lavoratori potranno manifestare la propria disponibilità alla non opposizione al licenziamento, ferma restando la necessaria accettazione delle Società che si riservano la facoltà di rifiutare tale proposta;
6. ciascuna Società riconoscerà a ciascun proprio dipendente che aderisca all'uscita volontaria dall'Azienda, nell'ambito della procedura di cui sopra, un importo lordo secondo i seguenti piani di incentivazione economica:

a) Personale che matura i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro il periodo di NASPI spettante.

Integrazione lorda mensile per tutto il periodo di NASPI spettante sino al raggiungimento del requisito per la pensione, calcolata dall'importo di NASPI mensile percepita fino alla soglia del 80% della propria mensilità lorda.

b) Personale che matura i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato dal mese di cessazione del periodo di NASPI spettante entro gli ulteriori 12 mesi successivi.

- Integrazione lorda mensile per tutto il periodo di NASPI spettante calcolata dall'importo di NASPI mensile percepita fino alla soglia del 80% della propria mensilità lorda.
- Riconoscimento al dipendente dell'importo netto utile al pagamento volontario dei contributi previdenziali mensili per i residui mesi mancanti al raggiungimento della pensione nel periodo intercorrente tra la cessazione della NASPI fino a max 12 mesi successivi.
- Dal mese successivo al termine del periodo di Naspi fino al mese di maturazione della pensione, fino a max 12 mesi successivi, un importo lordo mensile pari a € 1.200 (milleduecento/00)

c) Personale che non matura i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei periodi di cui ai precedenti punti

- Un importo lordo pari a non meno di 10 mensilità lorde più un servizio di outplacement a carico della Società oppure, a scelta del dipendente, un importo lordo pari a non meno di 12 mensilità lorde.
- In caso di effettiva cessazione del rapporto di lavoro entro i primi due mesi dalla data di esperimento della procedura sindacale, un importo lordo pari a non meno di 12 mensilità più un servizio di outplacement a carico della Società oppure, a scelta del dipendente, un importo lordo pari a non meno di 15 mensilità lorde

Le parti convengono che per mensilità lorda si intenda l'importo totale dalla "testata cedolino paga" moltiplicato il numero di mensilità contrattuali e diviso per dodici.

Gli importi lordi totali, così come determinati in base ai piani di incentivazione a), b) e c) saranno corrisposti al dipendente licenziato in un'unica soluzione a fronte e a condizione della sottoscrizione con il dipendente stesso di un verbale di conciliazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 2113 c.c. e 410, 411 e 412 ter c.p.c. che preveda l'accettazione del licenziamento e la rinuncia alla sua impugnazione a fronte della corresponsione di un emolumento a titolo di incentivo all'esodo, nonché di un emolumento a titolo di transazione generale novativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1975 e 1976 Cod. Civ, in relazione all'intercorso rapporto di lavoro e alla sua risoluzione.

Ai fini della corretta afferenza a ciascuno dei suddetti piani a), b) o c) farà fede l'esatta situazione contributiva del dipendente comprovata da idonea certificazione rilasciata dall'INPS o da patronati abilitati. Sarà pertanto cura del dipendente interessato fornire alla Società tale documentazione.

Nelle ipotesi di cui ai punti 6.a) e 6.b) qualora il quadro normativo relativo all'accesso alla pensione dovesse subire modifiche tali da variare sensibilmente la data di accesso al trattamento pensionistico rispetto alla data risultante dalla certificazione prodotta dal lavoratore di cui al comma precedente, le parti si impegnano ad incontrarsi per valutare la situazione venutasi a creare ed individuare eventuali possibili soluzioni.

#

- 7. le Società si impegnano a non adottare unilateralmente eventuali ulteriori iniziative ma ad organizzare un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali finalizzato ad individuare strumenti condivisi;
- 8. in coerenza a quanto dichiarato in merito al progetto di diventare leader della transizione energetica e a sostegno del percorso di acquisizione di specifico know-how necessario, le Società confermano l'impegno a sostenere sessioni di formazione, rivolte in particolar modo all'efficienza energetica e allo sviluppo commerciale, al fine di agevolare i processi di riqualificazione del personale con profili professionali vicini ai nuovi skills attesi;
- 9. per le stesse motivazioni di cui sopra Le Società confermano la volontà dichiarata di procedere nel corso dell'anno 2017 ad assunzioni mirate al fine di inserire competenze strategiche, in particolare nei settori: commerciale, efficienza energetica e tecnologie informatiche.
- 10. In ultimo, le Società confermano il modello di "job mobility" interna attualmente adottato quale efficace strumento che concorre, oltre allo sviluppo, anche alla salvaguardia occupazionale.
- 11. Le parti si impegnano ad incontrarsi trascorsi due mesi dalla data di esperimento della procedura sindacale per verificare l'andamento delle uscite e quanto indicato agli artt. 8), 9) e 10)

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

Letto, confermato e sottoscritto.

ENGIE Servizi S.p.A.

[Signatures for ENGIE Servizi S.p.A.]

[Handwritten signature: "Luca Sili..."]

ENGIE Italia S.p.A.

[Signatures for ENGIE Italia S.p.A.]

[Handwritten signature]

ENGIE Casa S.p.A.

[Signatures for ENGIE Casa S.p.A.]

[Handwritten signature]

FIOM CGIL

[Signatures for FIOM CGIL]

FILCTEM CGIL

[Signatures for FILCTEM CGIL]

[Handwritten signature]

[Small handwritten mark]

FIM CISL

FLAEI CISL

FEMCA CISL

UILM UIL

UILTEC UIL

RSU / RSA

Handwritten notes on the right margin, including 'g4' and '1-6 8'